



COMUNE DI PERFUGAS

Provincia di Sassari

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA N. 6 DEL 04.06.2021

OGGETTO: Revoca Ordinanza sindacale n. 14 del 21.08.2020 e regolamentazione delle attività di intrattenimento musicale svolte su area pubblica.

IL SINDACO

RICHIAMATA l'Ordinanza sindacale n. 14 del 21.08.2020 avente ad oggetto *"Divieto allo svolgimento delle manifestazioni o eventi di intrattenimento che si svolgono in spazi comuni delle attività di bar, ristoranti e pizzerie, musei e strutture ricettive in luoghi aperti al pubblico. Rispetto delle misure di contrasto e prevenzione e diffusione epidemiologica da Covid-19, in ragione dell'emergenza sanitaria in atto."*

CONSIDERATO che nel suddetto provvedimento, in ragione della pandemia in atto, veniva disposto il divieto allo svolgimento di manifestazioni, o eventi di intrattenimento, sull'arie pubbliche e/o in luoghi aperti al pubblico, utilizzati dalle attività di somministrazione alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie, pub), musei e strutture ricettive.

PRESO ATTO che le strategie operative di contenimento finora adottate, anche dalla Regione autonoma della Sardegna, hanno contribuito a contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 sul territorio regionale.

CHE, tuttavia, in relazione all'attuale quadro epidemiologico e alle vigenti disposizioni legislative occorre consentire la ripresa delle attività economiche e ricreative compatibili con la tutela della salute di utenti e lavoratori.

RICHIAMATI a tal fine,

il D.L. 22 aprile 2021, n. 52 *"Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19."*

il D.L. 18 maggio 2021, n. 65 *"Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da Covid-19".*

l'Ordinanza n. 21 del 31.05.2021 emessa dal Presidente della Regione Autonoma della Sardegna *"Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da covid-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica."*

le Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali approvate dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome in data 28 maggio 2021.

I'Ordinanza del Ministro della Salute del 29 maggio 2021, con la quale sono state recepite le "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome come definitivamente integrate ed approvate dal Comitato tecnico scientifico.

CONSIDERATO che la suddetta Ordinanza del Ministro della Salute del 29 maggio 2021 ha ritenuto compatibile con l'attuale andamento epidemiologico l'anticipazione, al momento del passaggio in zona bianca, della riapertura delle attività economiche e sociali per le quali i decreti legge n. 52/2021 e n. 65/2021 dispongono una riapertura in una data successiva, a condizione che siano rispettate le "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali" adottate dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome e degli altri protocolli previsti dall'art. 12 del suindicato decreto legge n. 65/2021.

PRESO ATTO che ai sensi della normativa vigente continuano comunque ad applicarsi, anche in zona bianca, le misure base anti contagio che continuano ad essere l'igiene delle mani, il corretto utilizzo dei DPI e il distanziamento fisico.

CONSIDERATO, pertanto, opportuno revocare l'Ordinanza sindacale n. 14 del 21.08.2020 e consentire, nel pieno rispetto delle predette disposizioni, nonché quelle relative alla pubblica sicurezza, lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche e/o eventi di intrattenimento che si svolgeranno su spazi comuni (piazze) e di quelle proposte delle attività di bar, ristoranti e pizzerie, musei e strutture ricettive.

RITENUTO che, laddove possibile, sia da privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici, dehors), sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 mt le attività di cui all'art. 28 della L.R. 18.05.2006, n.5 "*esercizio delle attività accessorie*" possa effettuarsi all'esterno dei locali.

DATO ATTO, altresì, che l'installazione, l'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, di piccoli trattenimenti musicali senza ballo e senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento devono avvenire, all'interno o all'esterno del locale, necessariamente, nel pieno rispetto di tutte le disposizioni vigenti, in quanto applicabili ed in particolare, di quelle in materia di sicurezza, prevenzione incendi e di inquinamento acustico.

RIBADITO che il piccolo intrattenimento musicale presso i pubblici esercizi, va inteso come finalizzato all'allietamento della consumazione e a rendere più gradevole la permanenza degli avventori, e non quale spettacolo autonomo fine a sé stesso.

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e visto, in particolare, l'art. 32 nel quale si dispone che "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale".

VISTO il DPCM 2 marzo 2021, recante "ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n.35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74 e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19;

VISTA la della L. 447/1995 Legge sull'inquinamento acustico.

VISTO il DPCM 14 novembre 1997 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.

VISTO il D.Lgs 17.02.2017, n.42.

VISTO il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati, la revoca dell'Ordinanza sindacale n. 14 del 21.08.2020.

1) il piccolo intrattenimento di cui all'art 28, comma 1, della L.R. 5/2006 con apparecchi per la filodiffusione sonora è consentito anche con musica dal vivo all'esterno dei pubblici esercizi purché svolto esclusivamente come accompagnamento alla consumazione di alimenti e bevande nel modo seguente:

- da lunedì a venerdì dalle ore 18:00 alle ore 01:00;
- sabato e domenica dalle ore 11.00 alle ore 13.30 e dalle ore 18.00 alle ore 01.00.

2) il piccolo intrattenimento musicale sopra richiamato, è finalizzato all'allietamento della consumazione e a rendere più gradevole la permanenza degli avventori e non è da intendersi quale spettacolo autonomo e fine a se stesso; deve essere inoltre assoggettato alle seguenti prescrizioni:

- gli artisti devono esibirsi esclusivamente all'interno dell'area della concessione e rispettare prima durante e dopo l'evento musicale, il distanziamento sociale per il periodo in cui permangono all'interno della medesima area;
- non devono essere previsti palchi, pedane o strutture per lo stazionamento per il pubblico;
- in ogni caso, sia che si tratti di filodiffusione o di musica dal vivo, deve trattarsi di musica di sottofondo tale da non arrecare disturbo alle attività lavorative e al riposo notturno.

3) non devono essere superati i limiti di emissione di rumore previste dalle norme di settore per la specifica area urbanistica, o comunque le emissioni devono essere limitate affinchè sia possibile per i commensali o gli avventori che consumano al tavolino, la normale comunicazione senza dover alzare appositamente la voce, incidendo ulteriormente sulla percezione del rumore da parte dei residenti nella stessa area urbana o di quanti lavorano nella stessa.

4) i gestori delle attività di pubblico esercizio, sono tenuti all'osservanza dell'art. 3 e seguenti, del D.P.C.M. 16 Aprile 1999 n° 215 in riferimento agli impianti elettroacustici in dotazione dei locali dagli stessi gestiti, ed alla loro inidoneità al superamento dei limiti di emissione consentiti. Il soggetto diverso dal gestore che, in base ad un titolo di godimento che non comporta la costituzione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, né di subordinazione nei confronti del gestore del pubblico esercizio, risponde in solido con il gestore, della violazione degli obblighi previsti dal D.P.C.M. in parola.

5) è fatto divieto assoluto di stazionamento e consumazione in piedi nella medesima area in concessione e in quella circostante. E' pertanto permessa la consumazione esclusivamente al tavolino o al banco dello stesso pubblico esercizio mantenendo le distanze interpersonali obbligatorie e osservando le ulteriori prescrizioni previste dalla normativa statale e regionale.

6) permangono gli obblighi dell'adozione di tutte le vigenti misure necessarie al contenimento del covid-19, relativamente alla sanificazione degli ambienti e superfici, distanza interpersonale, nonché l'uso dei dispositivi di protezione previste dalle normative regionali e statali.

7) riguardo alla somministrazione e intrattenimento musicale all'interno dei pubblici esercizi, devono essere rispettate tutte le norme sopracitate relative alla misure anti-covid, ivi comprese le linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 28 maggio 2021, recepite dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 29 maggio 2021 e richiamate nell'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 21 del 31 maggio 2021 citata in premessa.

8) CHE per quanto sopra, oltre alle norme generali che disciplinano l'esercizio della somministrazione, le disposizioni in materia di emissioni sonore di cui alla suddetta normativa, devono essere rispettate all'interno dei pubblici esercizi.

AVVERTE

Il mancato rispetto delle misure di contenimento relative alle norme anticovid contenute nella presente Ordinanza, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 ai sensi dell'art. 4, D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 così come convertito dalla L. 22 maggio 2020 n° 35.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, e fatta salva l'applicazione di sanzioni penali o violazioni di Regolamenti, chiunque violi le disposizioni di cui ai punti 1 (orari) e 2 (emissioni sonore) della presente Ordinanza è punito ai sensi della L. 447/1995 come così modificato dall'art. 13 del d.lgs. n. 42 del 2017, comma 2, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

DISPONE

- che venga trasmessa al Comando Stazione dell'Arma dei Carabinieri,
- che sia data pubblicità al presente provvedimento nelle forme previste dalla legge, tramite pubblicazione nel sito istituzionale del Comune e in tutti i modi utili a garantirne la massima diffusione;

DEMANDA

Alla Polizia Locale e alle altre Forze dell'Ordine il controllo sul rispetto della presente Ordinanza.

Perfugas li 04.06.2021

IL SINDACO
Giovanni Filiziu